



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI - Registro delle Imprese

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 09/11/2009 - 0100451

Struttura: DG Vigilanza e Normativa Tecnica

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA
Via Ganaceto, 134
41100 MODENA

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla lettera n.19340 del 13 ottobre 2009 con la quale codesta Camera ha presentato a questo Ministero n.4 quesiti in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare codesta Camera ha chiesto di conoscere (quesito n.1) se il titolo di studio di cui alla lettera b), comma 1 dell'art.4 debba necessariamente precedere il periodo di lavoro, tenuto conto dell'eventualità che un soggetto possa conseguire tale titolo durante il periodo di inserimento lavorativo.

Pur nell'autonomia decisionale e procedimentale della Camere di commercio, questa Amministrazione ritiene opportuno rappresentare che il punto b) dell'art.4, comma 1, stabilendo che il *diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art.1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto* debbano essere *“seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art.1, comma 2, lettera d) è di un anno”*, di fatto, elimina ogni dubbio interpretativo al riguardo.

Quindi la normativa vigente stabilisce *“espressamente”* che il *“periodo di inserimento sia successivo - in termini temporali - al conseguimento del diploma o della qualifica”*, esprimendo con ciò, probabilmente, la volontà del legislatore di far sì che l'interessato acquisisca prima le necessarie conoscenze teoriche per poi acquisire, in un secondo momento, attraverso l'esperienza professionale, le relative competenze che possano qualificarlo ai fini di un eventuale nomina a responsabile tecnico di un'impresa impiantistica.

In ordine al quesito n.2, si rappresenta che è in corso di trattazione da parte della competente Divisione XVIII “Normativa Tecnica”.

In merito al quesito relativo all'incompatibilità prevista al comma 2 dell'art.3, si ritiene di poter confermare quanto già rappresentato con il parere di cui alla nota n.32694 del 10 ottobre 2008, ovvero che l'incompatibilità debba essere riferita esclusivamente alla figura del responsabile tecnico qualora lo stesso sia preposto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa di

Richiesta parere della CCIAA MO su d.m.37-2008 - 13.10.2009-1

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307 - fax +39 06 483691
e-mail marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



impiantistica, escludendo con ciò che la stessa limitazione possa estendersi anche al titolare o legale rappresentante in possesso dei requisiti professionali.

Circa il quesito n.4 ovvero in ordine alla legittimità di un eventuale nomina - come responsabile tecnico - di un Amministratore delegato (per sua natura, legale rappresentante dell'impresa) o di un Istitore (al riguardo si può far riferimento alle direttive di cui alla circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, relativa alle imprese di facchinaggio che, per quanto concerne la disciplina relativa alla figura di "Istitore", può esplicitare i suoi effetti anche per il caso in questione), si rappresenta che, qualora i soggetti interessati siano realmente in possesso dei requisiti professionali, non si hanno obiezioni da formulare.

IL DIRIGENTE

(Marco Maceroni)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marco Maceroni', written over a faint circular stamp or watermark.